

Scioglimento della società semplice che possiede partecipazioni; trasformazione in holding SRL

di [Ennio Vial](#), [Adriana Barea](#)

Pubblicato il 20 Dicembre 2023

Il caso della holding che è in possesso di liquidità e partecipazioni sociali. Qual è il regime fiscale relativo allo scioglimento della società semplice? Può convenire altra operazione straordinaria? La trasformazione in holding SRL.

In questo intervento vogliamo esaminare il regime fiscale connesso allo scioglimento di una società semplice. È interessante approfondire il caso di una società semplice che detiene della liquidità e delle partecipazioni societarie. **La questione che vogliamo proporre è quindi quella di una [holding società semplice che decide di sciogliersi](#)**. Le vie che proporremo sono le seguenti:

- lo scioglimento della società semplice;
- la trasformazione della società semplice in società a responsabilità limitata seguita dalla fusione inversa.

Scioglimento di società semplice: una ipotesi di lavoro

Si pensi al caso seguente. La famiglia Rossi, composta da due coniugi, i Sig.ri Tizio e Mevia e dai loro due figli, Maria e Mario hanno costituito negli anni due società semplici, Alfa s.s. e Beta s.s. Le due società semplici sono state dotate di liquidità ed hanno poi proceduto a costituire una Operativa SRL, oltre che investire parte della liquidità in fondi. Ripercorriamo, di seguito, i vari passaggi.



In relazione ad Alfa società semplice

Alfa società semplice è partecipata dai Sig.ri Tizio e Mevia, titolari ciascuno di una quota pari all' 1% del capitale. Il restante 98% del capitale sociale è stato sottoscritto dalla figlia Maria.

In relazione a Beta società semplice

Beta società semplice, al pari di Alfa società semplice, è partecipata dai Sig.ri Tizio e Mevia, titolari ciascuno di una quota pari all'1% del capitale. Il restante 98% del capitale sociale è sottoscritto dal figlio Mario, fratello di Maria. *N.B. In via preliminare si precisa che le considerazioni che verranno svolte in relazione ad una delle due società semplici devono ritenersi, mutatis mutandis, valide anche per l'altra.* Dopo aver costituito le due società, Maria ha apportato in Alfa società semplice liquidità per circa un milione di euro. **Si supponga che detti apporti siano stati inquadrati come somme versate a fondo perduto (versamenti in conto capitale). Allo stesso modo Mario ha apportato circa 1 milione di euro, quale versamento a fondo perduto, in Beta società semplice.** La situazione patrimoniale iniziale delle due società semplici può considerarsi quella sotto schematizzata:

ALFA			
SS – stato patrimoniale			
Liquidità	1.000.000	Versamenti in conto capitale	1.000.000
Altro	1.000	Capitale sociale	1.000

Per comodità proponiamo solo il caso di Alfa società semplice

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento